

## IL SENATO MODIFICA IL REGIME DELLE COMPETENZE SU POTESTÀ GENITORIALE E FIGLI NATURALI.

Unificando due distinti disegni di legge a firma dei rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, di maggioranza e minoranza, il Senato ha approvato, il 6 ottobre 2010, il testo portante il titolo "Modifica alla disciplina in materia di potestà genitoriale e filiazione naturale".

L'intento è quello di porre fine alle disparità di trattamento tra figli legittimi e naturali.

L'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge 54 del 2006, che introduce l'istituto dell'affidamento condiviso dei minori in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha reso anacronistico e discriminatorio il dettato dell'art. 317 bis sull'attribuzione della potestà sul minore nel caso di mancata convivenza dei genitori che abbiano entrambi effettuato il riconoscimento.

Lo stato di incertezza venutosi a creare nella giurisprudenza ha indotto la Cassazione a ritenere tuttora vigente la disciplina dettata dall'art. 317 bis, con la conseguente competenza del Tribunale per i Minorenni e la diversa disciplina dell'affidamento del figlio naturale, non ispirata al principio dell'affidamento condiviso, con l'aggravante che solo relativamente ai figli naturali rimane in vita un barocco e diseguale sistema di competenze in base alle quali mentre il tribunale per i minorenni decide dell'affidamento, quello ordinario, a norma degli artt. 148 e 261 del codice civile, si pronuncia sulle questioni economiche e sul mantenimento degli stessi.

Il nuovo testo approvato al Senato si propone di attribuire al Tribunale ordinario l'insieme dei provvedimenti relativi alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della stessa e dispone pertanto espressamente l'abrogazione dell'art. 317 bis del codice civile e il relativo riferimento nell'art. 38 delle disposizioni di attuazione.

Ma il disegno di legge unificato prevede anche l'abrogazione di una serie di norme del codice civile che lascerebbero in capo al Tribunale dei minori una serie di competenze riguardanti le questioni come quelle disciplinate dagli artt. 250, in materia di riconoscimento, 252 sull'affidamento del figlio naturale ed il suo inserimento nella famiglia legittima, 261 sui diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento, 262 sul cognome del figlio, 263 sull'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, 264 sull'impugnazione da parte del riconosciuto, 269 sulla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità e 316 sull'esercizio della potestà genitoriale, tutte norme contenute nel libro primo del codice civile che titola "delle persone e della famiglia".

L'approvazione definitiva del testo di legge, ora all'esame della Camera dei Deputati avrà ricadute positive anche nel senso di assicurare unicità di indirizzo nella giurisprudenza e nel superare l'anacronistica disciplina del diverso status di figlio legittimo, naturale, riconosciuto o legittimato che tuttora caratterizza l'ordinamento giuridico italiano.

Certo rimane ancora insoluta la necessità di una organica riforma che riaccorpi le competenze in materia di famiglia. Il sistema oggi vigente fa registrare, nel complesso degli interventi civili relativi ai minori, 55 tipologie di interventi attribuite al Tribunale per i Minorenni, 29 al Giudice unico di prima istanza, in composizione monocratica o collegiale, 48 al giudice tutelare istituito presso il giudice unico.

Seppure ormai superata la questione posta dal dettato dell'art. 102 della Costituzione e del divieto di istituzione di giudici speciali, da cui gli organi giudiziari specializzati si distinguono per il loro carattere funzionale e strutturale e per l'organicità rispetto al giudice ordinario, è pur vero che rispetto al sistema della tutela giurisdizionale la centralità andrebbe comunque riportata al giudice ordinario.

Sia che si parli di abolizione dei tribunali per i minorenni e della creazione di un organo unico di primo grado a composizione mista, competente per tutte le questioni di diritto minorile, personale e familiare, sia che si voglia prevedere la creazione presso il giudice unico di prima istanza di una sezione specializzata a composizione mista con competenze esclusive nelle medesime materie, è importante non dimenticare che la costituzione tutela i diritti della persona, e quindi di ogni

individuo, e di conseguenza anche del minore, a prescindere e dentro ad ogni realtà e contesto sociale e familiare.

Di ciò qualsivoglia riforma dovrà tener conto, per evitare che casi simili siano trattati diversamente e che quella che nasce come specializzazione si trasformi, tanto inconsapevolmente quanto impropriamente, in quell'altra giurisdizione speciale che i padri costituenti sapientemente vollero evitare.

Avv. Carmen Patrizia Muratore